

Atto costitutivo dell'associazione
“Banda Musicale Città di Pula A.P.S”

5 GENNAIO 2022

In data ~~26 agosto 2021~~ in Pula, presso la sede della costituenda Associazione si sono riuniti i signori:

- Capobianco Sandro, nato a Torino il 03/04/1972, residente a Pula Via Umberto I n. 19, codice fiscale CPBDR72D03L219D
- Ghiani Silvia, nata a Cagliari il 15/07/2003, residente a Pula via Dei Bouganville, codice fiscale GHNSLV03L55B354D
- Lorrari Raffaella, nata a Cagliari il 23/01/1970, residente a Pula via Trieste n. 33, codice fiscale LRRRFL70A63B354T
- Melis Arianna, nata a Guspini il 14/02/1969, residente a Pula via Dei Bouganville 14, codice fiscale MLSRNN69B54E270Q
- Muntoni Maria Paola, nata a La Maddalena il 03/09/1970, residente a Pula Loc Matta de Ias snc, codice fiscale MNTMPL70P43E425A
- Mura Antonella, nata a Cagliari il 26/07/1974, residente a Pula Viale segni n. 70, codice fiscale MRUNNL74L66B354H
- Piscedda Niccolò, nato a Cagliari il 28/12/1999, residente a Pula Via Montesanto n. 54, codice fiscale PSCNCL99T28B354M
- Rosa Stefania, nata a Pula, 04/02/1977, residente a Pula Via Umberto I n. 19, codice fiscale RSOSFN77B44H088B
- Satta Michele, nato a Cagliari il 22/10/2000, residente a Pula Via Trieste n. 12, codice fiscale STTMHL00R22B354T
- Ziliani Walter, nato a Cagliari il 30/03/1973, residente a Pula, Loc. Bau Stella, codice fiscale ZLNWTR73C30B354C

per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

I presenti chiamano a fungere da Presidente dell'Assemblea la Sig.ra Antonella Mura e da Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Arianna Melis le quali accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per

il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso. In particolare, intende coltivare il fine dell'educazione musicale, con riguardo al mondo giovanile e bandistico.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto, parte integrante e sostanziale del presente atto, e apre la discussione. Dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'Associazione è denominata **"Banda Musicale Città di Pula A.P.S"**. L'Associazione nel primo periodo avrà sede a Pula, in Viale Antonio Segni n. 70.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Si propongono e vengono all'unanimità eletti i signori:

- Sandro Capobianco
- Silvia Ghiani
- Raffaella Lorrai
- Arianna Melis
- Maria Paola Muntoni
- Antonella Mura
- Niccolò Pisedda
- Stefania Rosa
- Michele Satta
- Walter Ziliani

Vengono anche stabiliti all'unanimità, dopo ampia discussione, i ruoli all'interno del Consiglio Direttivo:

- Antonella Mura, Presidente e rappresentante legale dell'Associazione;
- Walter Ziliani, Vicepresidente;
- Arianna Melis, Segretario;
- Raffaella Lorrai, Tesoriere;
- Sandro Capobianco, Consigliere
- Maria Paola Muntoni, Consigliere
- Stefania Rosa, Consigliere
- Michele Satta, Consigliere

Banda Musicale Città di Pula A.P.S. – Atto costitutivo e Statuto

- Silvia Ghiani, Consigliere
- Niccolò Pisedda, Consigliere

Gli eletti dichiarano di accettare la carica e i ruoli assegnati. Al neo eletto Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Il presente atto consta di 16 pagine, compreso lo Statuto, e viene approvato e sottoscritto da tutti i presenti.

Pula, 05 gennaio 2022

Capobianco Sandro	<u>Sandro Capobianco</u>
Ghiani Silvia	<u>Silvia Ghiani</u>
Lorrai Raffaella	<u>Raffaella Lorrai</u>
Melis Arianna	<u>Arianna Melis</u>
Muntoni Maria Paola	<u>Maria Paola Muntoni</u>
Mura Antonella	<u>Antonella Mura</u>
Pisedda Niccolò	<u>Niccolò Pisedda</u>
Rosa Stefania	<u>Stefania Rosa</u>
Satta Michele	<u>Michele Satta</u>
Ziliani Walter	<u>Walter Ziliani</u>

Statuto dell'Associazione "Banda Musicale Città di Pula A.P.S"

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, l'Associazione di Promozione sociale (APS) denominata **"Banda Musicale Città di Pula A.P.S"**, nel prosieguo indicata semplicemente anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (E.T.S.), disciplinata dal presente Statuto e dal Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede legale a Pula e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Attività di interesse generale, scopi e finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione musicale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 (lettera i), art. 5 c.1);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera k), art. 5, c.1);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5, c.1).

L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:

- presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità con il proprio corpo bandistico;
- organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali orientate alla musica bandistica; favorire e creare una scuola di musica orientata alla musica bandistica, aperta a tutti e intesa come servizio socioculturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie ed i giovani;
- organizzare seminari e convegni; organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi;
- svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Articolo 3 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Associati e loro diritti e doveri

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro. Essi sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno:

- compilare apposita richiesta predisposta dal Consiglio Direttivo, allegando copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria;

- la richiesta impone l'accettazione dello Statuto e dei vari Regolamenti dell'Associazione;
- la validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione sono ammessi gli atti oppositivi stabiliti dalla Legge;
- in caso di richieste di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota

sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli associati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e da associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie comunicate a mezzo raccomandata o PEC;
- per morosità; il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione e sarà cancellato dal Libro degli Associati;
- per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Sarà sempre possibile per gli Associati visionare l'elenco aggiornato dei membri dell'associazione e la relativa documentazione ufficiale (verbali e libro soci) presso la sede (operativa) dell'Associazione, sotto la supervisione del Segretario o di un suo delegato.

Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun Associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- i minorenni possono esprimere il voto tramite il proprio tutore;

- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun Associato ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota Associativa.

Articolo 5 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 6 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla Legge, o in caso di istituzione volontaria.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 7 - Assemblea degli Associati

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli Associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Segretario dell'Associazione è il Segretario dell'Assemblea; in sua assenza deve delegare qualcuno che non sia il Presidente a sostituirlo.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'accettazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione ed eventuali altri documenti pubblici predisposti dal Consiglio Direttivo (ad esempio il bilancio sociale);
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio comunale, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante posta ordinaria, posta elettronica, comunicazione telefonica o tramite social network (ad esempio WhatsApp, Telegram, Facebook, ecc.). In ogni caso la convocazione viene affissa nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea si può tenere anche su canali telematici che garantiscono il riconoscimento dei presenti, a cura del Presidente o del Segretario (ad esempio Zoom, Cisco, Skype, ecc.).

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati.

Alle Assemblee possono aderire, se necessario, il Direttore artistico o eventuali collaboratori dell'Associazione, pur senza diritto di voto.

Articolo 10 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati iscritti nell'apposito libro degli Associati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne quelli che riguardino Persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti gli Associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli Associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli Associati e membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati.

Il Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventuali altri ruoli stabiliti all'interno dei Regolamenti;
- stabilisce chi (uno o più soggetti) tra i propri membri ha la delega ad effettuare le operazioni in banca e ne stabilisce le modalità e i limiti.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di un Consigliere, questo viene sostituito dall'eletto che segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni. I componenti così nominati decadono al termine

del mandato in corso. Qualora non siano presenti ulteriori candidati o essi rinuncino il Consiglio rimane in carica poiché permanga il numero minimo stabilito in statuto.

Articolo 12 -Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché ogni altro documento adottati su base volontaria o obbligatoria (ad esempio il bilancio sociale);
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
- deliberare in merito all'esclusione di Associati;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli Associati;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- nominare il Direttore Artistico e i suoi Collaboratori;

- deliberare il passaggio alla qualifica di Vicemaestro di un musicista, sentito il parere dei Musicisti e del Direttore Artistico;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- fissare l'ammontare del contributo Associativo e della quota Associativa;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata mediante posta ordinaria, posta elettronica, comunicazione telefonica o tramite social network (ad esempio WhatsApp, Telegram, Facebook, ecc.). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'adunanza si può tenere anche su canali telematici che garantiscono il riconoscimento dei presenti, a cura del Presidente o del Segretario (ad esempio Zoom, Cisco, Skype, ecc.). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, del Segretario o quando ne faccia richiesta un componente.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, in caso di necessità, soggetti esterni legati alle motivazioni dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'adunanza è il Segretario dell'Assemblea o in sua assenza un delegato fra i presenti.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo, salvo che gli sia revocata la carica.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte agli Associati, ai Terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richieda. In caso di assenza delega un altro soggetto fra i presenti.

Articolo 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Nella sua attività può farsi supportare da professionisti esterni, incaricati dal Presidente.

Articolo 17 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e non può essere un Associato. È membro consultivo del Consiglio Direttivo, quando questi lo richiedano.

Non è un organo dell'Associazione.

Concorre con i suoi collaboratori alla formazione musicale.

Ha un parere consuntivo sulla nomina degli insegnanti o altri collaboratori di natura artistica.

Articolo 18 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

Il libro degli Associati può essere tenuto con modalità digitali.

Articolo 20 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali;
- contributi sociali;
- contributi pubblici;

- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- corrispettivi da Associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla Legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 21 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017. Per la tenuta o il supporto alla tenuta nominare un consulente esterno.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 23 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Pula, 05 gennaio 2022

Capobianco Sandro

Ghiani Silvia

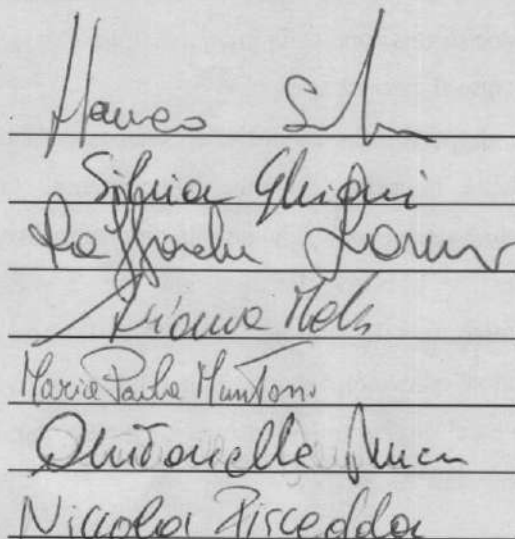
Lorrai Raffaella

Melis Arianna

Muntoni Maria Paola

Mura Antonella

Piscedda Niccolò



Banda Musicale Città di Pula A.P.S. – Atto costitutivo e Statuto

Rosa Stefania

Stefania Rosa

Satta Michele

Michele Satta

Ziliani Walter

Walter Ziliani

Gentile contribuente,

in riferimento alla richiesta di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Banda Musicale Città di Pula APS – prot. 24789 del 18/02/2022 – comunico che l'atto è stato registrato in data 23/02/2022 col num. 284 serie 3. Si allega mod. 69.

Al termine del periodo emergenziale dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio Territoriale di Cagliari 2 per la consegna degli atti originali.

Solo in caso di motivata urgenza potrà presentarsi senza appuntamento esibendo la presente risposta.

In tal caso pregasi, preventivamente, di contattarmi alla mail: claudia.caboni@agenziaentrate.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCA UT CAGLIARI 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 284
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 05/01/2022 REGISTRATO IL 23/02/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO C001847

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92268480925 BANDA MUSICALE CITTA' DI PULA A.
 ID. TELEMATICO: TWE22L0002840000F

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 92268480925

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 RELATIVO A PROT 24789 DEL 18/02/2022